

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

**Regolamento del Corso di Studi Specialistico**  
**in**  
**ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI**

Classe di appartenenza: **Classe n. 4S, Classe delle lauree in Architettura e Ingegneria edile**, D.M. n. 509/99.

Facoltà di afferenza: **Facoltà di Architettura**.

Numero di crediti necessari per il conseguimento dal titolo: **300**.

Durata: **5 anni**.

La Laurea in Architettura delle Costruzioni, è in conformità alla direttiva 85/384/CEE per la figura dell'Architetto e dell'ingegnere edile - architetto.

Il Nuovo ordinamento didattico a cui il presente Regolamento si riferisce è basato sul sistema dei crediti (*D.M. 3/11/99, n° 509, G.U. n° 2 del 4/01/00*).

**Art. 1. Articolazione del Corso degli Studi**

Il Regolamento prevede un'organizzazione didattica che esige un numero programmato di iscritti con accesso al primo anno mediante prova di ammissione da svolgersi secondo la normativa nazionale. Il numero verrà deliberato secondo i termini di legge dagli organi preposti. Con le stesse procedure verranno fissate le quote ammissibili dei passaggi agli anni successivi al primo.

Gli studi prevedono un unico ciclo quinquennale al termine del quale si consegue il titolo di **Laurea Specialistica in Architettura delle Costruzioni**. Con il conseguimento di 300 CFU.

**Art. 2. Obiettivi formativi del Corso di Laurea Specialistica in Architettura delle Costruzioni.**

I laureati nel Corso di Laurea Specialistica devono:

conoscere approfonditamente la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le forme della rappresentazione, gli aspetti teorico-scientifici oltre che metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere approfonditamente problemi dell'architettura e delle costruzioni complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;

- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti in Architettura delle Costruzioni saranno in grado di progettare, avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, delle operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente fisico, con piena conoscenza degli aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali e ai bisogni espressi dalla società contemporanea. Saranno in grado di predisporre progetti di opere e di dirigerne la realizzazione, coordinando a tali fini, ove necessario, altri specialisti e operatori nei campi dell'architettura, dell'edilizia, dell'urbanistica, del restauro architettonico, dell'impiantistica e dell'ambiente.

Gli atenei organizzeranno attività esterne come tirocini e *stages*.

**Art. 3. Ammissione al primo anno di corso**

Tutti coloro che intendono iscriversi, al primo anno del Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni dovranno sostenere, come per tutti i Corsi di Studio della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, una prova di ammissione agli studi. La prova ha la finalità di selezionare gli studenti da iscrivere al primo anno nel numero programmato stabilito dagli organi preposti e secondo i termini di legge.

Alla prova verranno ammessi tutti coloro, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, che ne facciano domanda.

#### **Art. 4. Requisiti per l'ammissione agli anni successivi al primo e Passaggi**

Il numero programmato resta in vigore per tutti gli anni del corso di studi.

4A. Per gli iscritti al Corso di Laurea Specialistica quinquennale a ciclo unico in Architettura delle Costruzioni i requisiti per l'ammissione agli anni successivi al primo sono i seguenti:

Requisito per accedere al secondo anno del corso di studio è costituito dall'aver superato esami per un totale di 20 crediti.

Requisito per accedere al terzo anno del corso di studio consiste nell'aver totalizzato nei due anni precedenti 60 crediti.

Requisito per accedere al quarto anno del corso di studio consiste nell'aver totalizzato negli anni precedenti 100 crediti.

Requisito per accedere al quinto anno del corso di studio consiste nell'aver totalizzato negli anni precedenti 150 crediti.

#### **4B. Passaggi**

Per gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea o da altre Facoltà i criteri per i passaggi sono i seguenti:

- per il primo anno, l'unico criterio previsto è la prova di selezione a numero chiuso;
- per tutti gli anni successivi al primo, il numero di passaggi è limitato alla cifra massima di 15, e per gli anni 2° e 3° questa cifra è ulteriormente condizionata ai posti che si saranno effettivamente resi disponibili per trasferimenti o cancellazioni;
- per tutti gli anni successivi al primo, la graduatoria di ammissione è formulata secondo la media ponderale degli esami sostenuti e riconosciuti ai fini del Corso di studi in Architettura delle Costruzioni;
- a parità di media costituisce inoltre elemento di precedenza la minore anzianità anagrafica.

Nel computo dei crediti sono riconosciuti anche quelli relativi ai Laboratori.

I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti entro il 01 ottobre.

#### **Art. 5. Conoscenza della Lingua straniera**

La Laurea Specialistica in Architettura delle Costruzioni prevede l'aver sostenuto una prova di accertamento della conoscenza di una lingua della Comunità Europea diversa dall'Italiano.

#### **Art. 6. Calendario**

L'attività didattica è organizzata su base semestrale secondo il Manifesto degli Studi di cui al successivo articolo.

#### **Art. 7. Manifesto degli Studi**

Il Manifesto degli Studi viene definito, approvato e reso pubblico dal Consiglio di Facoltà, entro i termini stabiliti dal Regolamento Didattico di Facoltà. Esso contiene, con l'indicazione dei crediti corrispondenti, l'elenco degli insegnamenti che concorrono a formare i piani di studio del presente Corso di Laurea Specialistica.

#### **Art. 8. Piano di Studi**

Lo studente può presentare un piano di studi individuale ai sensi della legge 910/69, che dovrà essere approvato dal Consiglio del Corso di Studio.

Sono esonerati dal presentare il piano di studi individuale gli studenti che si attengono a quanto indicato nel Manifesto degli Studi. Gli stessi studenti hanno però l'obbligo di indicare i corsi a scelta, previsti dal Manifesto, che intendono seguire.

#### **Art. 9. Obblighi di frequenza**

La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.

L'accertamento della frequenza avverrà secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio.

Potranno essere esonerati dall'obbligo della frequenza ai corsi gli studenti che ne facciano domanda con motivate e documentate ragioni.

#### **Art. 10. Esami di profitto**

Sono previste tre sessioni d'esame, ovvero una sessione al termine di ogni semestre e una sessione di recupero nel mese di settembre. Nelle prime due sessioni sono previsti tre appelli per ogni disciplina, e nella terza, due appelli, sempre distanziati di almeno 2 settimane. Il primo appello della prima sessione utile deve iniziare almeno una settimana dopo la fine delle lezioni dei singoli corsi.

Per gli studenti iscritti fuori corso e ripetenti saranno previste ulteriori sessioni di esame durante lo svolgimento delle lezioni.

In prima applicazione del presente Regolamento, i Consigli di Corso di Studio coordinano e programmano eventuali appelli straordinari al di fuori delle sessioni ordinarie di cui al primo comma del presente articolo.

Gli esami di profitto consistono in una prova finale di valutazione della preparazione dello studente sul programma ufficiale del corso. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia mista. La prova d'esame può comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti e tenere conto, inoltre, di eventuali prove parziali sostenute dallo studente durante il semestre.

La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell'esame è necessaria una votazione non inferiore a 18/30.

Nel caso di corsi integrati costituiti da due o più moduli didattici, la Commissione d'esame potrà, a richiesta del candidato, sottoporlo a valutazioni separate per ciascuno dei moduli costituenti l'intero insegnamento.

Il superamento di un esame di profitto consente allo studente l'acquisizione dei crediti relativi.

#### **Art. 11. Commissioni d'esame**

Le Commissioni esaminatrici sono costituite secondo le norme vigenti.

#### **Art. 12. Esame di Laurea Specialistica**

Per essere ammessi all'esame di laurea specialistica occorre aver superato, con esito positivo, gli esami degli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con le modalità di esame stabilite nel presente regolamento. Inoltre, il numero di crediti totalizzato durante il corso degli studi per l'ammissione della discussione della tesi non deve essere inferiore a quello previsto nell'ordinamento didattico dei singoli corsi di studio.

L'esame di laurea specialistica consiste nella discussione orale di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La prova può consistere nella discussione di uno o più elaborati o essere associata allo svolgimento di un periodo di tirocinio.

La Commissione d'esame è composta da 11 docenti della Facoltà. La valutazione finale è espressa in centodecimi.

Il calendario delle sessioni di laurea specialistica per ogni anno accademico è pubblicato contemporaneamente al Manifesto.

#### **Art. 13. Crediti Formativi universitari**

Per quanto riguarda le Lezioni, le Esercitazioni e lo studio assistito, un credito equivale a 25 ore. Per quanto riguarda i Laboratori il valore del credito è commisurato alle specificità del laboratorio stesso.

#### **Art. 14. Riconoscimento dei Crediti acquisiti**

I criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in un corso di studio ai fini del conseguimento di un altro titolo di studio nella stessa o un'altra Università, sono stabiliti nei regolamenti didattici d'Ateneo.

#### **Art. 15. Norme Transitorie**

Per gli studenti iscritti negli anni accademici precedenti valgono le norme del preesistente Regolamento 2001-2002.